

REGOLAMENTO (CE) N. 1733/97 DELLA COMMISSIONE**del 4 settembre 1997**

che stabilisce il quantitativo disponibile per il quarto trimestre 1997 per taluni prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dagli accordi europei conclusi tra la Comunità con la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 584/92 della Commissione, del 6 marzo 1992, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore lattiero-caseario, del regime previsto dagli accordi europei tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1597/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che in applicazione del regolamento (CE) n. 1641/97 della Commissione⁽³⁾, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate per taluni prodotti del settore lattiero-caseario, nel mese di luglio 1997, per taluni prodotti contemplati dal regolamento (CEE) n. 584/92 le domande di titolo presentate vertono su quantitativi supe-

riori ai quantitativi disponibili; che è opportuno pertanto stabilire il quantitativo disponibile per ogni prodotto per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il quantitativo disponibile per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997 in virtù del regolamento (CEE) n. 584/92 modificato figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 settembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 62 del 7. 3. 1992, pag. 34.

⁽²⁾ GU L 216 dell'8. 8. 1997, pag. 58.

⁽³⁾ GU L 228 del 19. 8. 1997, pag. 1.